



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: I.1.a.e/2022/4

Allegati:

Al Segretariato Generale
Sede

Alle Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la tutela della salute –
NAS

Organizzazioni di categoria del settore suinicolo

e, p.c.

IZS dell'Umbria e delle Marche
Centro di referenza nazionale per lo studio delle
malattie da Pestivirus e da Asfivirus
Perugia

Commissione Europea
DG SANTE

ISPRA
vittorio.guberti@isprambiente.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dip. Protezione civile
c.a. Dott. Marco Leonardi
marco.leonardi@protezionecivile.it

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
Dott. Francesco Bongiovanni
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
f.bongiovanni@politicheagricole.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Dipartimento della Pubblica sicurezza
Dott.ssa Roberta LOGRANO
dipps.555op@pecps.interno.it

Stato Maggiore della Difesa
Ispettorato Generale della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Comando Operativo di vertice Interforze
Amm. Sq. Pier Federico BISCONTI
coi@postacert.difesa.it

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Gen. B. Claudio LUNARDO
Crm23658@pec.carabinieri.it

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale per il patrimonio
naturalistico
c.a. Dott. Eugenio Duprè
Dupre.Eugenio@mite.gov.it
PNA@pec.minambiente.it

FNOVI

ANMVI

SIVEMP

Organizzazioni dei veterinari

LORO SEDI

Oggetto: Peste suina africana – Dispositivo dirigenziale recante “Istituzione di una zona infetta a seguito di conferma di casi di peste suina africana nei selvatici”.

Si trasmette in allegato il dispositivo dirigenziale di cui all'oggetto.

Il Direttore dell'Ufficio 3
Dott. Luigi Ruocco
*f.to Luigi Ruocco**

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993
Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755
Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi

Oggetto: *Istituzione di una zona infetta a seguito di conferma di casi di peste suina africana nei selvatici.*

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – “normativa in materia di sanità animale” ed, in particolare, l’art. 70;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l’articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all’articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del Regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia;

Visto l’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 4, punto 55) del Regolamento (UE) 2016/429, è l’Autorità centrale responsabile dell’organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall’autorità competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale del Ministero della salute;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste Suina Africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Tenuto conto che il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) il giorno 7 gennaio c.a. ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada, in Provincia di Alessandria, e il giorno 11 gennaio ha confermato altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una nel comune di Fraconalto (AL) a circa 20 km dal primo ritrovamento, e l'altra nel comune di Isola del Cantone (GE);

Considerato che la Peste suina africana è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/429 "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

Visto il resoconto della riunione tenutasi il giorno 7 gennaio c.a. del Gruppo operativo degli esperti di cui all'articolo 43, par 2, lett. d, iii) del Regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (Nota prot. N. 17113 del 16 luglio 2021) che, tra l'altro, ha provveduto ad effettuare una valutazione epidemiologica finalizzata alla definizione della zona infetta sulla base dei criteri di cui all'articolo 63 del Regolamento (UE) 2020/687 dove attuare tutte le misure di cui agli articoli da 63 a 67 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e quelle di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto il verbale della riunione l'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'articolo 5, del DPR n. 44 del 28.03.2013, convocata in data 10 gennaio c.a. che preso atto e approvato le valutazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del Gruppo operativo degli esperti ha collegialmente deliberato la definizione della zona infetta oltre all'attivazione di tutte le misure di cui alla normativa europea per il controllo e la prevenzione della diffusione della malattia;

DISPONE

Art. 1

(Istituzione di una zona infetta)

1. Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 a seguito della conferma di tre casi di peste suina africana in tre carcasse di cinghiali selvatici, risalenti rispettivamente, uno al 7 gennaio e gli altri due all'11 gennaio c.a., è istituita la zona infetta di cui all'allegato 1 al presente dispositivo.

2. La zona infetta comprende i territori dei Comuni di cui all'allegato 1 individuati sulla base dei luoghi di ritrovamento delle tre carcasse di cinghiali selvatici situati nei Comuni di Ovada (AL), di Isola del Cantone (GE) e di Fraconalto (AL).
3. L'allegato 1 al presente dispositivo potrà essere modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del ritrovamento di ulteriori casi positivi confermati.

Il Direttore Generale
* Dr. Pierdaveide Lecchini



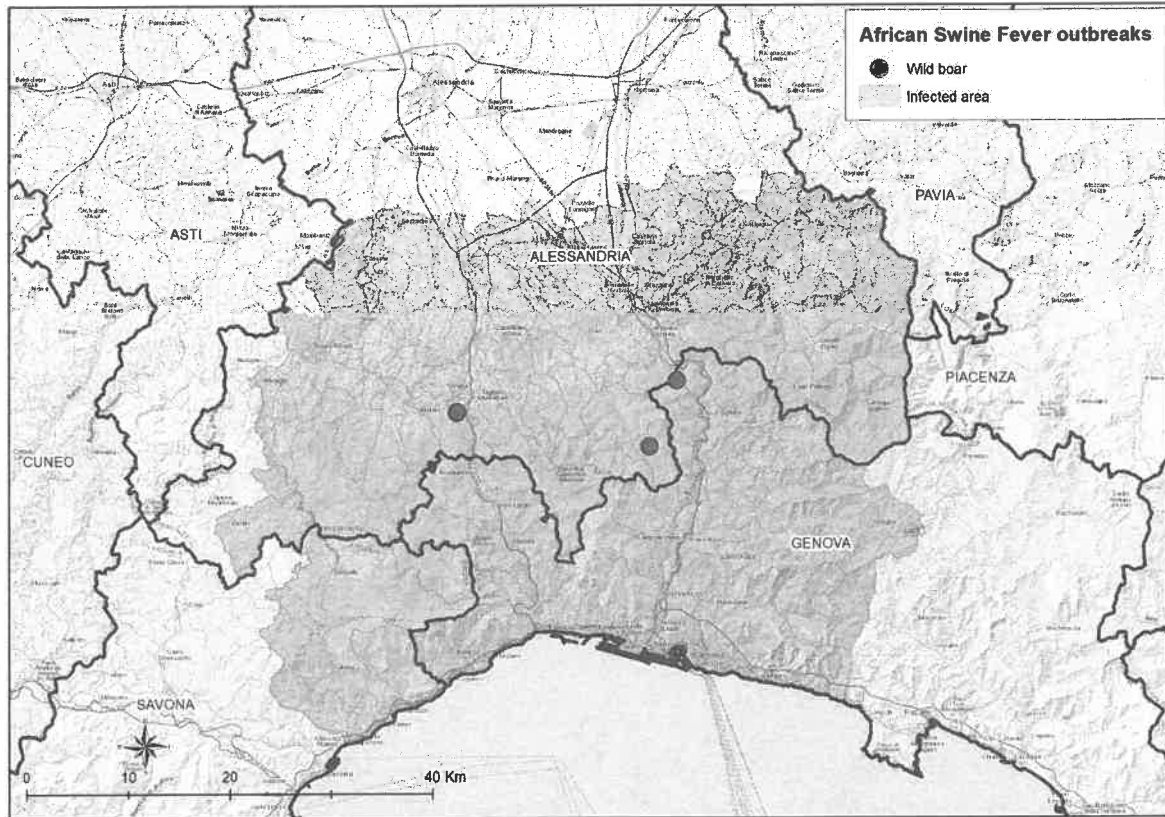
* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Referenti:

Dott. Luigi Ruocco - Direttore Ufficio 3

Dott.ssa Patrizia Ippolito – Ufficio 1

Allegato 1: Mappa e Elenco Comuni



Comune	Provincia	Regione
CAVATORE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
BOGLIASCO	GENOVA	LIGURIA
CASTELNUOVO BORMIDA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
ARENZANO	GENOVA	LIGURIA
CABELLA LIGURE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
CARREGA LIGURE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
FRANCAVILLA BISIO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
CERANESI	GENOVA	LIGURIA
CARPENETO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
COSTA VESCOVATO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
GROGNARDO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
ORSARA BORMIDA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
PASTURANA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
RONCO SCRIVIA	GENOVA	LIGURIA
MELAZZO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
MELE	GENOVA	LIGURIA
MORNESE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
OVADA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
ISOLA DEL CANTONE	GENOVA	LIGURIA
PREDOSA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
LERMA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
FRACONALTO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
RIVALTA BORMIDA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
FRESONARA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
MALVICINO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
PONZONE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
LUMARZO	GENOVA	LIGURIA
SAN CRISTOFORO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
SEZZADIO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
ROCCA GRIMALDA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
GARBAGNA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
GENOVA	GENOVA	LIGURIA
TASSAROLO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
MONGIARDINO LIGURE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
MORSASCO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
MONTALDO BORMIDA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
PRASCO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
MASONE	GENOVA	LIGURIA
SERRA RICCA	GENOVA	LIGURIA
MONTALDEO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
BELFORTE MONFERRATO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
ALBERA LIGURE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
BOSIO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
CANTALUPO LIGURE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
CASTELLETTO D'ORBA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
CARTOSIO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
ACQUI TERME	ALESSANDRIA	PIEMONTE
ARQUATA SCRIVIA	ALESSANDRIA	PIEMONTE

PARODI LIGURE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
RICALDONE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
GAVI	ALESSANDRIA	PIEMONTE
ALBISOLA SUPERIORE	SAVONA	LIGURIA
CREMOLINO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
BRIGNANO-FRASCATA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
NOVI LIGURE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
CAMPO LIGURE	GENOVA	LIGURIA
MOLARE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
CASSINELLE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
MORBELLO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
MIGNANEGO	GENOVA	LIGURIA
AVOLASCA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
BUSALLA	GENOVA	LIGURIA
BARGAGLI	GENOVA	LIGURIA
CAREZZANO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
BASALUZZO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
DERNICE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
CELLE LIGURE	SAVONA	LIGURIA
SAVIGNONE	GENOVA	LIGURIA
STELLA	SAVONA	LIGURIA
TRISOBBIO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
STREVI	ALESSANDRIA	PIEMONTE
TORRIGLIA	GENOVA	LIGURIA
SANT'AGATA FOSSILI	ALESSANDRIA	PIEMONTE
PARETO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
ROSSIGLIONE	GENOVA	LIGURIA
VISONE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
SANT'OLCESE	GENOVA	LIGURIA
VALBREVENNA	GENOVA	LIGURIA
SORI	GENOVA	LIGURIA
PONTINVREA	SAVONA	LIGURIA
VOLTAGGIO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
VARAZZE	SAVONA	LIGURIA
TAGLIOLO MONFERRATO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
TIGLIETO	GENOVA	LIGURIA
CASALEGGIO BOIRO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
CAPRIATA D'ORBA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
CASTELLANIA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
CARROSIO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
CASSINE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
CAMPOMORONE	GENOVA	LIGURIA
COGOLETO	GENOVA	LIGURIA
VIGNOLE BORBERA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
SERRAVALLE SCRIVIA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
URBE	SAVONA	LIGURIA
SILVANO D'ORBA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
VILLALVERNIA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
SASSELLO	SAVONA	LIGURIA

ROCCAFORTE LIGURE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
PIEVE LIGURE	GENOVA	LIGURIA
ROCCHETTA LIGURE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
DAVAGNA	GENOVA	LIGURIA
SARDIGLIANO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
STAZZANO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
CASELLA	GENOVA	LIGURIA
BORGHETTO DI BORBERA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
MONTOGGIO	GENOVA	LIGURIA
GRONDONA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
CROCEFIESCHI	GENOVA	LIGURIA
CASSANO SPINOLA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
VOBBIA	GENOVA	LIGURIA
MONTACUTO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
GREMIASCO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
SAN SEBASTIANO CURONE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
FABBRICA CURONE	ALESSANDRIA	PIEMONTE



IL MINISTRO DELLA SALUTE

d'intesa con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del Servizio sanitario nazionale*» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – “*normativa in materia di sanità animale*” e, in particolare, l'articolo 70;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'articolo 65 che stabilisce che al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati e, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere *c*) ed *e*) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste Suina Africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Preso atto che in data 7 gennaio 2021 il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada in Provincia di Alessandria, il cui genotipo coinvolto è il genotipo 2, attualmente circolante in Europa, e che successivamente sono stati confermati altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una a circa 20 km dalla prima, nel comune di Fraconalto (AL) e l'altra nel comune di Isola del Cantone (GE);

Considerato che la Peste suina africana è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e i cinghiali selvatici e che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/429 "*normativa in materia di sanità animale*" come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

Considerato che il giorno 7 gennaio 2022 è stato convocato il Gruppo operativo degli esperti di cui all'articolo 43, par 2, lett. d, iii) del Regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute del 16 luglio 2021;

Visto il resoconto della predetta riunione del citato Gruppo operativo degli esperti, che ha provveduto ad effettuare una valutazione epidemiologica finalizzata alla definizione della zona interessata sulla base dei criteri di cui all'articolo 63 del Regolamento (UE) 2020/687 nella quale, per contrastare la diffusione della malattia, attuare le misure di cui agli articoli da 63 a 67 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e individuare le ulteriori misure supplementari di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lett. c) del medesimo Regolamento, nonché le misure di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605; in particolare ha evidenziato la necessità di sospendere in tutta la zona indicata l'attività venatoria e le altre attività all'aperto nelle zone in cui insistono i cinghiali selvatici per l'alto rischio di ulteriore diffusione, anche tenuto conto che la malattia è trasmissibile attraverso le movimentazioni di persone, veicoli e materiali contaminati;

Visto il verbale della riunione dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'articolo 5, del DPR n. 44 del 28.03.2013, convocata in data 10 gennaio 2021 che, preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del Gruppo operativo degli esperti e tenuto conto delle richieste dei rappresentanti delle regioni interessate dalla zona individuata e di quelle limitrofe, ha collegialmente deliberato la definizione della zona e l'attivazione di tutte le misure di cui alla normativa europea per il controllo e la prevenzione della diffusione della malattia;

Tenuto conto, pertanto, della necessità di vietare l'attività venatoria e le altre attività umane all'aperto che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia;

Ritenuto altresì necessario il coinvolgimento dei servizi veterinari locali e delle forze di polizia nelle relative attività di vigilanza e controllo;

Visto il provvedimento del Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell'11 gennaio 2022, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute, con il quale è stata istituita la zona come individuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 63, par. 1 del Reg. (UE)2020/687;

Considerato che, fino al caso confermato di Peste Suina Africana in un cinghiale nel Comune di Ovada della Provincia di Alessandria, l'Italia (esclusa la Sardegna) era indenne dalla suddetta malattia, e che pertanto è fondamentale porre in atto ogni misura utile ad un immediato contrasto alla diffusione della stessa e alla sua eradicazione a tutela della salute del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo nazionale e degli interessi economici connessi allo scambio intra UE e alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

(Divieto di attività venatoria e di altre attività all'aperto)

1. Nella zona stabilita in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1 del Reg. (UE)2020/687, individuata dal dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell'11 gennaio 2022 citato in premessa, suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, sono vietate ai sensi dell'articolo 65, lettera b) del medesimo Regolamento, le attività venatorie di qualsiasi tipologia. I servizi regionali competenti, su richiesta degli interessati, possono autorizzare la caccia di selezione sulla base di una valutazione tecnica che tenga conto della natura dell'attività e delle specifiche caratteristiche dell'area coinvolta.
2. Nella zona di cui al comma 1 sono altresì vietate la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attività che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia. Sono escluse le attività connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici nonché alla salute e cura delle piante, comprese le attività selvicolturali. I servizi regionali competenti, su richiesta degli interessati, possono autorizzare, su motivata e documentata richiesta, lo svolgimento delle attività vietate ai sensi del presente comma, sulla base della valutazione del rischio da parte del CEREP.
3. I servizi regionali competenti avranno cura di fornire ai titolari delle attività autorizzate in deroga ai sensi dei commi 1 e 2, le istruzioni necessarie al fine di evitare o ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA dalla zona sopraindicata verso territori esterni alla stessa.
4. La vigilanza sull'applicazione delle misure di cui al presente articolo è assicurata dai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le Forze dell'ordine.

Art. 2
(Ulteriori misure)

1. Nell'ambito dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, sono individuate le ulteriori misure per contrastare la diffusione della malattia, da adottarsi con decreto del Direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute.

Art. 3
(Disposizioni finali)

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono efficaci per 6 mesi a decorrere da tale data.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI



Patuanelli Stefano
MiPAAF
13.01.2022 19:50:38
GMT+00:00

ELENCO INDIRIZZI

ACQUI TERME
ALBERA LIGURE
ARQUATA SCRIVIA
AVOLASCA
BASALUZZO
BELFORTE MONFERRATO
BORGHETTO DI BORBERA
BOSIO
BRIGNANO FRASCATA
CABELLA LIGURE
CANTALUPO LIGURE
CAPRIATA D'ORBA
CAREZZANO
CARPENETO
CARREGA LIGURE
CARROSIO
CARTOSIO
CASALEGGIO BOIRO
CASSANO SPINOLA
CASSINE
CASSINELLE
CASTELLANIA
CASTELLETTO D'ORBA
CASTELNUOVO BORMIDA
CAVATORE
COSTA VESCOVATO
CREMOLINO
DERNICE
FABBRICA CURONE
FRACONALTO
FRANCAVILLA BISIO
FRESONARA
GARBAGNA
GAVI
GREMIASCO
GROGNARDO
GRONDONA
LERMA
MALVICINO
MELAZZO
MOLARE
MONGIARDINO LIGURE
MONTACUTO
MONTALDEO
MONTALDO BORMIDA
MORBELLO
MORNESE
MORSASCO
NOVI LIGURE
ORSARA BORMIDA
OVADA
PARETO
PASTURANA
PONZONE
PRASCO
PREDOSA
RICALDONE
RIVALTA BORMIDA

ROCCA GRIMALDA
ROCCAFORTE LIGURE
ROCCHETTA LIGURE
SAN CRISTOFORO
SAN SÉBASTIANO CURONE
SANT'AGATA FOSSILI
SARDIGLIANO
SERRAVALLE SCRIVIA
SEZZADIO
SILVANO D'ORBA
STAZZANO
STREVI
TAGLIOLO MONFERRATO
TASSAROLO
TRISOBBIO
VIGNOLE BORBERA
VILLALVERNIA
VIGONE
VOLTAGGIO



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria

Alessandria, 14 gennaio 2022

All. n. 2

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia
ELENCO ALLEGATO

e, per conoscenza:

Al Sig. Presidente della Provincia di
ALESSANDRIA

Al Sig. Questore di
ALESSANDRIA

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
ALESSANDRIA

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di
ALESSANDRIA

Al Sig. Comandante Gruppo Carabinieri Forestale di
ALESSANDRIA

Al Sig. Direttore ASL
ALESSANDRIA

OGGETTO: Istituzione di una zona infetta a seguito di conferma di casi di peste suina africana nei cinghiali.

D'intesa con la Provincia di Alessandria si trasmettono, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza, il provvedimento del Ministero della Salute in data 11 gennaio 2022, con il quale sono stati individuati i territori dei Comuni compresi nella zona infetta, e l'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in data 13 gennaio 2022, con la quale sono disposti i relativi divieti e prescrizioni.

Le SS.LL. sono invitate a darne la massima divulgazione nei rispettivi territori.

IL PREFETTO
(Zito)